

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3633

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GUERRINI GIORGIO, ABATE, AMADEI GIUSEPPE, ARMAROLI, AVERARDI, BALLARDINI, BALDANI GUERRA, BERTOLDI, BRANDI, CUCCHI, DELLA BRIOTTA, DE PASCALIS, DI PIAZZA, DI PRIMIO, FABBRI RICCARDO, FINOCCHIARO, FORTUNA, LANDI, LENOCI, LORETI, MACCHIAVELLI, MORO DINO, NAPOLI, QUARANTA, SANTI, SAVOLDI, SILVESTRI, USVARDI, ZUCALLI**

*Presentata il 7 dicembre 1966*

Modifica alle disposizioni sulla tenuta e regolarizzazione dei libri ed altri documenti di lavoro

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'approvazione della legge 12 ottobre 1964, n. 1081, questa Camera ha voluto dare uno *status* giuridico alla categoria dei Consulenti del lavoro, istituendo per essi l'Albo professionale. Con l'articolo 4 della legge 23 novembre 1939, n. 815 si stabiliva che la tenuta e la regolarizzazione dei documenti delle aziende riguardanti materie di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, non poteva essere svolta se non da coloro i quali erano legati all'azienda da un normale rapporto di lavoro; oppure da persone autorizzate dall'Ispettorato del Lavoro, su semplice richiesta dell'interessato, il quale non doveva sostenere alcun esame — né scritto né orale — né tanto meno essere in possesso di alcun titolo di studio.

Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 921 ha stabilito che, per ottenere l'autorizzazione, i Consulenti del Lavoro dovevano sostenere presso l'Ispettorato del Lavoro una prova teorico-pratica e, nel contempo, essere in possesso della licenza di scuola media. Con questo provvedimento, che fissava per i nuovi Consulenti dei requisiti di istruzione di base, iniziava quel lento *iter* per dare a detta categoria una regolamentazione ed un assetto giuridico confacenti alla sua funzione sociale.

Da questo momento in poi nasce, dal sistema legislativo vigente, quella contraddizione in termini dovuta al fatto che il legislatore, mentre tendeva a riconoscere al Consulente del Lavoro uno *status* sempre più definitivo nell'ambito delle libere professioni, dall'altro ostacolava, se non addirittura impediva, con norme anacronistiche, che l'esercizio della sua attività si svolgesse in quelle condizioni ideali di sicurezza e tranquillità che la stessa richiedeva.

In detto decreto, infatti, e precisamente al comma secondo dell'articolo 2 si ribadiva che i Consulenti del Lavoro nell'espletare la loro attività non potevano rimuovere nemmeno temporaneamente i documenti di lavoro dal luogo presso il quale erano custoditi.

Considerando che l'attività del Consulente del Lavoro è rivolta in maggior parte verso aziende di piccole e medie dimensioni, con esclusione di quelle che, per la loro organizzazione interna dispongono di appositi uffici del personale, considerando inoltre che spesso in dette piccole imprese non vi è nemmeno il posto materiale per svolgere una attività contabile, considerando tutto ciò e pretendere che il Consulente del Lavoro operi necessariamente in seno alle aziende assistite, significa porlo nell'impossibilità di svolgere

il suo lavoro, significa riprendergli, nella sostanza, quello che invece nella forma gli si offre.

Si è giunti infine nell'approvazione della legge n. 1081, e, per ottenere l'Albo, i Consulenti del Lavoro hanno dovuto accantonare ancora una volta la possibilità di avere nei propri studi i documenti di lavoro delle aziende da loro assistite. Di fatti l'ultimo capoverso dell'articolo 5 di detta legge precisa ancora una volta che i Consulenti del Lavoro non possono rimuovere, nemmeno temporaneamente, i documenti di lavoro dal luogo di lavoro presso il quale devono essere custoditi.

Sulla incongruenza di questa norma è inutile che ci si soffermi.

La proposta di legge sulla quale voi, onorevoli colleghi, siete chiamati ad esprimere il vostro giudizio, tende appunto a togliere di mezzo una volta per tutte le contraddittorietà esistenti tuttora nella disciplina giuridica dell'attività e dello *status* dei Consulenti del Lavoro.

Questa Camera ha loro riconosciuto una importante funzione nel campo del lavoro: che venga loro riconosciuto anche il diritto di lavorare in serenità.

Nessuno quindi potrà mettere in dubbio la legittimità della rivendicazione dei consulenti di poter tenere presso i propri studi, attrezzati per lo svolgimento dei loro compiti, che divengono ogni giorno più complessi, i documenti relativi al personale dipendente dalle aziende assistite. D'altro canto, per tutelare i diritti degli Organi di vigilanza, volti all'accertamento sul luogo del lavoro degli adempimenti che fanno capo, in maniera di reclusiva, al datore di lavoro, nel testo della proposta in esame è previsto che quest'ultimo tenga presso di sé un registro aggiornato con tutti i dati che si riferiscono alle presenze ed alle ore lavorative dei dipendenti.

Tutto quanto viene dopo è una mera conseguenza contabile delle scritturazioni del datore di lavoro sul registro delle presenze: è logico quindi che, per un accertamento preciso, solo questo sia obbligatoriamente tenuto sul posto di lavoro.

Riteniamo che la proposta di legge, rispecchiando una esigenza fortemente sentita sul piano sociale, meriti la vostra approvazione.

Vi invitiamo, pertanto, a dare ad essa la vostra adesione.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Le aziende assistite da Consulenti del lavoro, possono tenere presso lo studio degli stessi i libri di paga e matricola e tutti gli altri documenti riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale.

Qualora dette aziende intendessero avvalersi di tale facoltà, dovranno:

1) comunicare al competente Ispettorato provinciale del lavoro il nominativo e la sede del Consulente incaricato;

2) tenere aggiornato sul posto di lavoro, previa vidimazione dell'Istituto assicurativo, un registro a ricalco od altro sistema idoneo atto ad evidenziare giornalmente i dati relativi alle presenze ed alle ore di lavoro dei dipendenti.

### ART. 2.

I Consulenti del Lavoro incaricati della tenuta dei documenti presso il loro studio professionale, a norma dell'articolo precedente, hanno l'obbligo di esibirli ai competenti Organi di vigilanza.